

# ATTI ADOTTATI DA ORGANISMI CREATI DA ACCORDI INTERNAZIONALI

## DECISIONE N. 1/2013 DEL COMITATO MISTO UE-SVIZZERA

del 6 giugno 2013

**che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza**

(2013/330/UE)

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza <sup>(1)</sup> (di seguito «l'accordo»), in particolare l'articolo 21, paragrafo 2;

Considerando che, con la conclusione dell'accordo, le parti contraenti si sono impegnate a garantire nel rispettivo territorio un livello di sicurezza equivalente, tramite misure doganali basate sulla legislazione in vigore nell'Unione europea e in particolare le pertinenti disposizioni del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario <sup>(2)</sup> e del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni di detto codice doganale <sup>(3)</sup>;

Considerando che, dopo la conclusione dell'accordo, in detta legislazione sono state introdotte modifiche concernenti le misure doganali di sicurezza, in particolare mediante i regolamenti della Commissione (CE) n. 312/2009 <sup>(4)</sup>, (UE) n. 169/2010 <sup>(5)</sup> e (UE) n. 430/2010 <sup>(6)</sup>;

Considerando che è opportuno inserire nell'accordo le modifiche apportate alla legislazione dell'Unione europea che sono pertinenti al fine di mantenere l'equivalenza del livello di sicurezza delle parti contraenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

L'allegato I dell'accordo è così modificato:

1) nell'articolo 1, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. La dichiarazione sommaria di entrata o di uscita contiene le indicazioni previste a tal fine nell'allegato 30 bis del

regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup> [di seguito denominato «regolamento (CEE) n. 2454/93»], modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>. Essa è compilata conformemente alle note esplicative che figurano in detto allegato 30 bis ed è autenticata dalla persona che la redige.

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) nel paragrafo 1, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e) merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale orale o con semplice attraversamento della frontiera, conformemente alle disposizioni emanate dalle parti contraenti, fatta eccezione, se trasportati nell'ambito di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradali, ferroviari, aerei, marittimi e fluviali»;

b) nel paragrafo 1, il testo della lettera j) è sostituito dal seguente:

«j) le merci seguenti, introdotte o ritirate dal territorio doganale di una parte contraente direttamente a o da piattaforme di perforazione o di estrazione o da turbine eoliche, ad opera di una persona stabilita sul territorio doganale delle parti contraenti:

— merci che sono incorporate in tali piattaforme o turbine eoliche ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o trasformazione,

— merci utilizzate per attrezzare di tali piattaforme o turbine eoliche; altre merci utilizzate o consumate su tali piattaforme o turbine eoliche e i rifiuti non pericolosi da esse provenienti»;

c) nel paragrafo 1, è aggiunta una nuova lettera l):

<sup>(1)</sup> GU L 199 del 31.7.2009, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 98 del 17.4.2009, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU L 51 del 2.3.2010, pag. 2.

<sup>(6)</sup> GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.

- «l) merci trasportate a partire dall'isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano a destinazione di una parte contraente o spedite da una parte contraente verso detti territori;»
- d) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o di uscita nella Comunità per le merci di cui all'articolo 181 *quater*, lettere i) e j), e all'articolo 592 *bis*, lettere i) e j), nonché nei casi di cui all'articolo 786, paragrafo 2, e all'articolo 842 *bis*, paragrafo 4, lettere b) e f), del regolamento (CEE) n. 2454/93»;
- e) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
- «4. Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita:
- a) per le merci seguenti:
- pezzi di ricambio e di sostituzione destinati alle navi e agli aeromobili a fini di riparazione,
  - carburanti, lubrificanti e gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, e
  - prodotti alimentari e altri articoli da consumare o vendere a bordo;
- b) per le merci in regime doganale di transito, quando le indicazioni della dichiarazione sommaria di uscita sono contenute in una dichiarazione di transito elettronica, a condizione che l'ufficio di destinazione del transito sia anche l'ufficio doganale di uscita;
- c) se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
- d) se le merci sono state caricate in un altro porto o aeroporto nel territorio doganale rispettivo delle parti contraenti e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori di tale territorio;
- e) se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale rispettivo delle parti contraenti, a condizione che:

- i) il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo al fine di tener conto di dette circostanze;
- ii) le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e
- iii) per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi sia alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario.»

#### Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo, all'articolo 6 il testo del secondo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'operatore economico autorizzato può presentare dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita contenenti un numero ridotto di dati obbligatori per quanto riguarda le informazioni, di cui all'allegato 30 *bis* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(1)</sup>, regolamento modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione <sup>(2)</sup>; tuttavia, nel caso in cui l'operatore economico autorizzato sia un vettore, uno spedizioniere o un agente doganale, gli è consentito di presentare un numero ridotto di dati obbligatori soltanto se partecipa all'importazione o all'esportazione di merci per conto di un operatore economico autorizzato,

<sup>(1)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 125 del 21.5.2010, pag. 10.»

#### Articolo 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2013

Per il comitato misto

Il presidente

Antonis KASTRISSIANAKIS

**Dichiarazione comune**

*Relativa all'allegato I, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo*

In merito alle indicazioni previste per la dichiarazione sommaria di entrata o di uscita, le parti contraenti confermano che:

- le disposizioni concernenti il numero EORI, nonché
- i dati occorrenti per le richieste di deviazione (punto 2.6 dell'allegato 30 bis — tabella 6)

introdotti dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione del 16 aprile 2009 non si applicano alle dichiarazioni presentate alle autorità doganali svizzere.

---